

N. R.G. 4136/2022



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA

RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4136/2022** promossa da:

P. C. (C.F. ...) con il patrocinio dell'avv. D. C. S. e dell'avv. elettivamente domiciliato in ... presso il difensore avv. D. C. S.

ATTORE

contro

COMUNE (C.F. ...) con il patrocinio dell'avv. F. A. e dell'avv. F. G. elettivamente domiciliato in ... presso il difensore avv. F. A.

CONVENUTO

e nei confronti della

SOCIETÀ S.P.A. (P.IVA ...) con il patrocinio dell'avv. B. R., elettivamente domiciliato in ... presso il difensore avv. B. R.

PARTE CHIAMATA

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.3.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso:

l'attore ha chiesto che il Tribunale, accertata la responsabilità esclusiva del **COMUNE**, in persona del Sindaco pro tempore, nella causazione del sinistro per cui è causa, condanni l'Ente al risarcimento del danno cagionato, determinato nell'importo di € 6.091,32, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

Il COMUNE, riportandosi alle richieste formulate, ha chiesto il rigetto della domanda dell'attore e, in caso di suo accoglimento, di essere manlevato dalla **SOCIETÀ S.P.A.** (SIG), da qualsivoglia condanna dovesse essere pronunciata nei confronti del **COMUNE** convenuto.

La SOCIETÀ S.P.A. ha chiesto il rigetto sia della domanda formulata dall'attore, che della domanda di manleva formulata dall'Ente convenuto.



In subordine ha chiesto l'accertamento della corresponsabilità del sig. P. C. e del COMUNE in ordine alla causazione dell'evento dannoso, con conseguente rideterminazione dell'importo dovuto all'attore a titolo di risarcimento danni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 3.11.2022, P. C. ha convenuto in giudizio il COMUNE assumendo che, in data 25.05.2022, intorno alle ore 23.40 circa, mentre camminava in compagnia di alcuni amici, lungo il marciapiede antistante il Liceo ..., sito in ... di ..., era caduto a causa di alcuni blocchetti di porfido del marciapiede, sconnessi e sfalsati, così da creare uno scalino pericoloso per gli utenti della strada.

L'insidia, come sopra descritta, era resa ancora più pericolosa dall'assenza di illuminazione pubblica, non funzionante al momento del sinistro.

Avendo riportato, a seguito della caduta, la distorsione della caviglia sinistra, ha chiesto la condanna dell'Ente convenuto al risarcimento delle lesioni da lui subite, quantificando il danno nell'importo di € 6.091,32, comprensivo del rimborso delle spese mediche documentate, oltre accessori, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.

2. Con comparsa depositata il 17.10.2023 si è costituito il COMUNE, contestando le avverse pretese ed assumendo che la responsabilità del sinistro andava ascritta all'attore ovvero, in subordine, alla SOCIETÀ S.P.A. tenuta a garantire il regolare funzionamento della pubblica illuminazione, sulla base delle obbligazioni assunte in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di illuminazione, presente sul territorio del Comune di ..., con la stipula di contratto Rep. n. ... del 09 novembre 2005, allegato alla comparsa di costituzione.

3. La SOCIETÀ S.P.A., chiamata in causa dal COMUNE, si è costituita in data 12.4.2023 assumendo che, al momento del fatto, la pubblica illuminazione presente sul luogo del sinistro era funzionante. Assumeva che la presenza di vegetazione arborea, con piante alte e frondose, non adeguatamente mantenuta da parte del COMUNE, così come emerge dalla documentazione fotografica allegata (doc. 3), avesse indotto l'attore a ritenere che i lampioni non fossero funzionanti.

Contestava comunque la sussistenza del fatto denunciato, assumendo che l'attore, considerata la mancanza di visibilità, avrebbe dovuto evitare di porsi in una situazione di obiettivo pericolo.

Contestava l'importo richiesto a titolo di risarcimento del danno, ritenendolo non commisurato alla tipologia delle lesioni effettivamente riportate dall'attore.

4. Assegnati alle parti i termini previsti dall'art. 183 comma VI cpc, è stata ammessa ed assunta la prova per testi capitolata dall'attore.

5. All'esito della prova, assunta all'udienza del 13.3.2024, ritenuto opportuno decidere preliminarmente sulla sussistenza del fatto, così come dedotto in giudizio, riservando all'esito di



valutare la necessità di disporre CTU medico legale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19/03/2025, con assegnazione alle parti di giorni 60 più 20, decorrenti dall'udienza, per il deposito di memorie conclusionali e note di replica.

A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie di cui è processo

La norma applicabile alla fattispecie oggetto di controversia è l'art 2051 c.c, che recita "*Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito*".

Ad integrare la responsabilità è quindi necessario e sufficiente che il danno sia stato "*cagionato*" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, sicché il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito nel cui ambito sono compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e dello stesso danneggiato.

Si tratta dunque di una responsabilità oggettiva, con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno (cfr Cassazione civile sez. III, 08/02/2023 n.3739).

B. Sull'applicazione al caso in esame della regola generale sopra richiamata

b.1 L'attore ha fornito in giudizio la prova dei fatti di cui era onerato, ex art. 2051 cc.

Dall'esame dei testi sentiti all'udienza del 13.3.2024 è emerso che l'attore, alle ore 19.45 del 25.05.2022 aveva parcheggiato l'autovettura in Via ... di ... ed era andato a cena a casa di un amico. Successivamente alle ore 23:40, quando era andato a riprendere l'auto, parcheggiata lungo il marciapiede antistante il Liceo ..., sito in Via ... di ... era inciampato, cadendo a terra, a causa di una mattonella di porfido sopraelevata rispetto al piano di calpestio.

Sentita all'udienza del 13.3.2024 la teste D. M. S. ha confermato che, sul luogo della caduta, mancava l'illuminazione pubblica.

Dopo la caduta avevano utilizzato la torcia dei cellulari per illuminare la zona ed avevano visto la buca dove P. C. era caduto.

Dall'esame delle fotografie prodotte dall'attore, è visibile il tratto di marciapiede teatro del sinistro, dove sono presenti due mattonelle di porfido sconnesse, una sollevata e l'altra sprofondata, a causa delle radici dell'albero ivi presente (cfr doc.1).

Conformi le dichiarazioni rese dall'atro teste M. D. M.

Considerato che, come riferito dai testi, al momento del fatto, avvenuto in orario notturno, il luogo non era illuminato da luce artificiale, valutate le dimensioni dell'avvallamento, piccolo e non visibile, quindi insidioso, deve evidenziarsi che dall'istruttoria svolta non è emersa alcuna circostanza idonea



a far presumere che l'attore, percorrendo il marciapiede di via ... di ..., avesse tenuto un comportamento imprudente, negligente o anomalo, che possa ascrivere a sua colpa la verifica (in tutto o in parte) del sinistro.

b.2 Considerato che entrambi i testi hanno riferito che l'illuminazione artificiale era mancante, senza nulla precisare in merito alla presenza di piante ad alto fusto, le cui fronde, secondo la prospettazione dei fatti fornita dalla terza chiamata, oscuravano la luce del lampione, può ritenersi sussistente una concorrente responsabilità del COMUNE e della SOCIETÀ S.P.A. tenuta a garantire il regolare funzionamento della pubblica illuminazione, sulla base del contratto Rep. n. ... del 09 novembre 2005, stipulato con il COMUNE convenuto.

È infatti evidente che, in forza del rapporto di custodia, che fonda la responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 c.c. il COMUNE era tenuto a controllare che la società da lui contrattualmente delegata a garantire il funzionamento della pubblica illuminazione, vi provvedesse puntualmente, intervenendo in caso di riscontrato inadempimento.

Accertata l'unicità del fatto dannoso, ai sensi dell'art. 2055 cc, il COMUNE e SOCIETÀ S.P.A. vanno condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati all'attore.

Nei rapporti interni, sulla base di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2055 cc, nonché degli obblighi contrattualmente assunti dalla terza chiamata con il contratto Rep. n. ... del 09 novembre 2005, allegato alla comparsa di costituzione del COMUNE, SOCIETÀ S.P.A. è tenuta a rifondere al COMUNE, l'importo versato dall'Ente civico all'attore, in forza della presente sentenza.

C. Sulla liquidazione del danno.

La causa va quindi rimessa in istruttoria per l'espletamento di una CTU medico-legale, finalizzata a valutare la natura e l'entità dei postumi subiti dall'attrice, a seguito del sinistro denunciato.

Per ragioni di economia processuale e di contenimento delle spese di lite, prima del conferimento dell'incarico al perito, appare opportuno formulare alle parti la seguente proposta conciliativa, ex art. 185 bis cpc, in forza della quale la municipalità convenuta e la terza chiamata, in solido tra loro, sono tenute a versare all'attore:

- a titolo di danno alla salute temporaneo così determinato giorni 30 di cui 20 al 75%, 10 al 50% e 10 al 25% l'importo di € 115,00 al giorno per ogni giorno di invalidità temporanea totale, applicandola in percentuale ai successivi giorni di invalidità temporanea;
- a titolo di danno alla salute permanente determinato nella misura del 3 % l'importo di € 5.231,00 (danni da liquidarsi sulla base delle tabelle di Milano del 2024 senza alcuna personalizzazione);
- a titolo di rimborso delle spese sostenute l'importo di € 523,42;

Sull'importo totale come sopra determinato spettano all'attore gli interessi legali sulla somma complessiva come sopra liquidata, via via devalutata e rivalutata secondo gli indici Istat, dal



25.6.2022 (data di presumibile stabilizzazione dei postumi) alla data odierna, importo maggiorato degli interessi legali sulla somma così come sopra calcolata, dall'eventuale accordo sulla proposta, al saldo;

Le spese di lite, compensate nella misura di 1/5, devono essere rimborsate all'attore, per la quota residua, da parte della municipalità convenuta e della terza chiamata, in solido tra loro.

Spese liquidate sulla base dei parametri minimi, considerata la semplicità delle questioni oggetto di controversia.

La terza chiamata dovrà rifondere al COMUNE, l'importo dal medesimo versato all'attore a titolo di risarcimento danno e spese di lite.

Le spese di lite sostenute dal COMUNE e dalla terza chiamata vanno parzialmente compensate nella misura di 1/3, con obbligo a carico della SOCIETÀ di rifondere al COMUNE i 2/3 delle spese da questi sostenute nel presente giudizio.

Spese liquidate sulla base di parametri minimi, considerata la semplicità delle questioni oggetto di controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al R.G. n. 4136/2022,

ACCERTATA

la responsabilità concorrente del COMUNE e di SOCIETÀ S.P.A. nella causazione del sinistro avvenuto in data 25.5.2022 ai danni del sig. P. C. per le causali di cui in motivazione.

ACCERTATO

che SOCIETÀ S.P.A. è tenuta a manlevare il COMUNE di quanto l'Ente civico dovrà versare all'attore a titolo risarcitorio, in forza della presente sentenza.

RIMETTE

la causa sul ruolo come da separata ordinanza.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza,

Pescara, 26/06/2025

Il Giudice

dott.ssa Patrizia Medica

